



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Termini Imerese

DECRETO DI PERQUISIZIONE E DI SEQUESTRO

~ artt. 247, 250 e segg. c.p.p. ~

E CONTESTUALE

INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA

~ art. 369 e 369-bis c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero dott. **Manfredi Lanza**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato a carico di:

- 

PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI

*Per il reato previsto e punito dall'art. 624 bis c.p. perché, al fine di trarne profitto, si impossessava del cane di proprietà di **DI PRIMA Salvatore**, introducendosi nell'immobile sito in Bompietro, in via **Senatore Ignazio Fili Astolfone s.n.c.***

In Bompietro, in epoca anteriore e prossima al 27.2.2025

RILEVATO

che si procede in relazione al delitto di cui all'art. 624 bis c.p., commesso in Bompietro, in epoca anteriore e prossima al 27.2.2025;

che vi è fondato motivo di ritenere che nei locali ed in qualunque altro luogo chiuso nella disponibilità della sopraindicata persona sottoposta ad indagini possano rinvenirsi elementi utili per la prova dei fatti per i quali si procede e per la precisa ricostruzione degli eventi, considerato quanto limpidamente emergente dalla lettura della CNR redatta dalla Stazione Carabinieri di Bompietro dell'1.3.2025, alla quale integralmente si rimanda;

che, in particolare, presso il domicilio della persona sottoposta ad indagini, o presso altro luogo nella sua disponibilità, potrebbero essere custoditi l'abbigliamento utilizzato per la commissione dei furti, la refurtiva o ulteriori cose e/o tracce pertinenti al reato per cui si procede;

che sussiste la concreta possibilità che i beni ricercandi possano essere detenuti sulla persona dell'indagato o su qualunque altro soggetto anche solo temporaneamente presente nei luoghi perquisendi;

che sussistono particolari ragioni di urgenza dovute alla circostanza che l'indagato potrebbe cedere detti beni a terze persone, così rendendone impossibile il ritrovamento;

visti gli artt. 250 e segg. c.p.p.,

INVITA

L'indagato e chiunque abbia la disponibilità di quanto da ricercare, a consegnare quanto richiesto ai sensi dell'art. 248 comma 1 c.p.p., in alternativa

DISPONE

la perquisizione:

- a) dell'abitazione dell'indagato, sita in [REDACTED]
- b) di tutti i luoghi chiusi adiacenti e/o pertinenziali ai predetti immobili;
- c) di qualunque altro locale che risultasse nella disponibilità, anche indiretta, dell'indagato, con facoltà dunque di estendere le operazioni a qualsiasi altro luogo che -nel corso dell'esecuzione del presente decreto- dovesse risultare per qualsiasi ragione ricollegato alla vicenda per cui si procede;
- d) di eventuali veicoli che risultassero di proprietà e/o comunque nella disponibilità dell'indagato;
- e) della persona dell'indagato sopraindicato nonché di tutti gli altri soggetti che si trovassero all'interno dei luoghi perquisendi e che per il loro atteggiamento o per i loro rapporti con l'indagato potrebbero far nascere il sospetto di occultare sulla loro persona tutti o parte dei beni ricercandi;

con conseguente sequestro, a norma dell'art. 252 c.p.p., di quanto rinvenuto, con riguardo al corpo di reato o a cose pertinenti al reato, con specifico riferimento al cane di proprietà di DI PRIMA Salvatore, [REDACTED] che, stanti le ragioni d'urgenza sopra evidenziate, la perquisizione sia eseguita anche al di fuori dei limiti temporali di cui all'art. 251 co.1 c.p.p.;

AUTORIZZA

la rimozione di eventuali ostacoli fissi che eventualmente si frapponessero al regolare svolgimento delle operazioni di perquisizione locale di cui al presente decreto (il tutto con facoltà di servirsi dell'ausilio di personale idoneo e con modalità tali da recare il minor danno possibile alla proprietà);

AVVISA

la persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., che ha facoltà di farsi assistere, nel corso delle operazioni, dal difensore di fiducia, in ogni caso senza pregiudizio per il regolare corso delle operazioni medesime;

visti gli artt. 369 e 369 bis c.p.p.

INVITA

la persona sottoposta alle indagini ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge (con modalità e nei termini di cui all'art. 96 c.p.p.), con avvertimento che, in mancanza, verrà assistito dal difensore d'ufficio di seguito nominato.

RILEVATO

Che non è stato nominato un difensore di fiducia, e che dunque si rende necessario procedere alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p.;
che è stato individuato, attraverso l'interpello all'ufficio centralizzato istituito dal Consiglio dell'Ordine Forense il nominativo del difensore di ufficio appreso specificato, il quale rappresenterà e difenderà sino alla nomina di un diverso difensore a norma dell'art. 97, comma quarto c.p.p., o di un difensore di fiducia,

NOMINA

di ufficio avv. RAFFAELE DELISI
via —

tel. 3284626608

che si avvisa con il presente atto ai sensi della legge 6 marzo 2001 nr. 60.

INFORMA

ciascuna persona sottoposta ad indagini:

- che il presente atto equivale ad informazione di garanzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 369 c.p.p.,
- che ha i diritti e facoltà previsti dalle seguenti disposizioni:
 - *art. 20 c.p.p.: diritto dell'indagato di eccepire il difetto di giurisdizione*
 - *art. 21 c.p.p.: diritto dell'indagato di eccepire l'incompetenza per materia, per territorio e quella derivante da connessione.*
 - *art. 30 c.p.p.: diritto dell'indagato di denunciare conflitti di giurisdizione e di competenza;*
 - *art. 37 c.p.p.: diritto dell'indagato di ricusare il giudice;*
 - *art. 45 c.p.p.: diritto dell'indagato di proporre istanza di rimessione del procedimento;*
 - *art. 48 c.p.p.: diritto dell'indagato di partecipare alla camera di consiglio nel procedimento di rimessione, con l'assistenza del proprio difensore;*
 - *art. 49 c.p.p.: diritto dell'indagato di proporre nuova istanza di remissione, a seguito del rigetto della precedente;*
 - *art. 54 quater c.p.p.: diritto dell'indagato di richiedere la trasmissione degli atti ad un diverso pubblico ministero, in caso di ritenuta incompetenza;*
 - *art. 63 c.p.p.: diritto di ricevere avviso, ove siano rese dichiarazioni indizianti, che a seguito delle stesse potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, con contestuale interruzione dell'esame;*
 - *art. 64 c.p.p.: diritto a ricevere, in caso di interrogatorio, i seguenti avvisi:*
 - *che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;*
 - *che, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;*
 - *che, se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p.*

Che ai sensi dell'art. 252-bis c.p.p. contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.

AVVERTE

la persona indagata, ai sensi del comma 8-ter dell'art. 157 c.p.p., che le notificazioni successive a quella del presente atto saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. La persona indagata è onerata di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica o recapito elettronico certificato qualificato nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

Le notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p., nonché del decreto penale di condanna, verranno invece effettuate presso il domicilio o l'indirizzo di posta elettronica certificata che la persona sottoposta ad indagini vorrà dichiarare o eleggere ai sensi dell'art. 161 c.p.p. Si avverte la persona sottoposta alle indagini che dovrà comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. In caso di mancanza di tale comunicazione, o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia dall'origine inidoneo o divenga tale, le notificazioni dei predetti atti avverranno presso il difensore di fiducia o quello nominato di ufficio.

DELEGA

per l'esecuzione della perquisizione e per il compimento di tutti gli incombeni di legge contestuali e conseguenti, gli ufficiali di p.g. in servizio presso la Legione Carabinieri Sicilia, Stazione di Bompietro.

Si autorizza la p.g.:

- a farsi coadiuvare da altri reparti di PG;
- alla rimozione di serrature ed altri eventuali ostacoli fissi, con facoltà di servirsi dell'ausilio di personale idoneo e con modalità tali da recare il minor danno possibile alla proprietà;
- all'esecuzione della perquisizione oltre i limiti temporali previsti dall'art. 251 c.p.p. atteso che le attività svolte dagli indagati potrebbero portare gli stessi a trovarsi fuori dalla propria abitazione prima delle ore sette.

Si delega altresì la Polizia giudiziaria:

- a consegnare copia del presente decreto alla persona sottoposta a perquisizione personale, con avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art.120 c.p.p.
- in caso di perquisizioni locali, a consegnare copia del presente decreto alla persona indagata solo se presente, ed a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo. In caso di mancanza delle persone indicate si dovrà provvedere secondo le modalità di cui agli artt. 250, comma 2°, c.p.p. e 80 D.Lv.271/1989.
- a depositare il verbale di sequestro presso la Segreteria di questo PM;
- ai sensi dell'art. 148 comma 6 c.p.p., a notificare il presente decreto al difensore, anche quale avviso di deposito ex art 366 c.p.p.

DISPONE

Staatsanwalt Manfredi Lanza entscheidet über zivilrechtlich zu klärende Besitzfragen.

altresì che, nel caso di sequestro del cane di cui alla querela sporta da DI PRIMA Salvatore, lo stesso sia affidato in custodia al DI PRIMA Salvatore, previa verifica circa la idoneità dei luoghi indicati per la custodia, verifica che verrà effettuata dalla p.g. delegata anche servendosi di personale ausiliario specializzato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Termini Imerese, 3.3.2025

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
dott. Manfredi Lanza

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Manfredi Lanza

Wenn das Ziel wirklich nur die neutrale Sicherung des Hundes gewesen wäre, hätte es mehrere Alternativen gegeben:

- Tierheim
- veterinärmedizinische Einrichtung
- neutraler Dritter
- gerichtlicher Verwahrer ohne eigenes Interesse am Hund

Stattdessen schlägt der Staatsanwalt ausgerechnet die Person vor, gegen die der Verdacht der Tierquälerei durch Unterlassen besteht, die selbst erklärt hat, lediglich für die Versorgung des Hundes zuständig gewesen zu sein, und die zugleich angegeben hat, dass der Hund tatsächlich dem Vater gehöre.

Damit stellt sich zwangsläufig die Frage:

Warum soll ausgerechnet Salvatore Di Prima die Verwahrung des Hundes übertragen werden, obwohl er nach eigener Darstellung weder Eigentümer des Tieres ist noch als neutraler Dritter angesehen werden kann und seine Rolle im Zusammenhang mit dem behaupteten Gesundheitszustand des Hundes selbst Gegenstand der Ermittlungen hätte sein müssen?

Denn die „custodia“ ist zwar formal keine Eigentumsübertragung. Praktisch erhält Di Prima jedoch genau das, was er mit seiner Anzeige erreichen wollte: die tatsächliche Sachherrschaft und Verfügungsgewalt über den Hund.

Die Maßnahme erscheint daher nicht als neutrale Sicherung eines umstrittenen Rechtsguts, sondern als faktische Vorwegnahme der streitigen Besitzverhältnisse zugunsten des Anzeigerstatters. Dies gilt umso mehr, als weder die Eigentumsverhältnisse geklärt noch die Eignung des Anzeigerstatters als Verwahrer kritisch hinterfragt wurden, obwohl dieser selbst eingeräumt hatte, für die Betreuung des Hundes verantwortlich gewesen zu sein und gleichzeitig der Verdacht bestand, dass gerade in diesem Zeitraum eine unzureichende Versorgung des Tieres erfolgt sei.